

STATUTO DEL CIRCOLO ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE "BORDERLINE"



Definizioni e finalità

Art. 1

Il circolo Borderline costituito a Sassari in via Rockfeller 16/c è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, antirazzista, antiomofobico, democratico, libertario e pacifista. Non persegue finalità di lucro.

Art. 2

Lo scopo principale del circolo è quello di promuovere attività culturali, artistiche, ricreative e politiche, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali ricreative e formative ed in tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di maschilismo, di emarginazione, di solitudine forzata, di repressione sessuale, sono potenziali settori di intervento del circolo. Il circolo per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, nel rispetto della legalità, dell'ambiente e dei propri principi, che riterrà opportune.

I/le Soci/e

Art. 3

Il numero dei/delle soci/e è illimitato. Può diventare socio/a chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il quattordicesimo anno di età indipendentemente dalla loro appartenenza politica e religiosa, sesso o orientamento sessuale, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. Agli/alle aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Art. 4

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente all'attestazione di accettare di attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 5

Entro otto giorni dalla presentazione, il consiglio direttivo prenderà in esame le domande di ammissione, verificando che gli/le aspiranti soci/e siano in possesso dei requisiti richiesti e delibererà sulla stessa. Qualora la domanda venga accettata, la qualifica di socio/a diventerà effettiva, previo il pagamento della quota sociale; al/la nuovo/a socio/a verrà consegnata la tessera sociale Arci Nuova Associazione e il nominativo verrà annotato nel libro dei/delle soci/e. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato/a potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei/delle soci/e alla sua prima convocazione ordinaria.

Art. 5 bis

Gli/le aspiranti soci/e già regolarmente iscritti/e ad un'altra associazione confederata ARCI o ad altro circolo confederato Arci Nuova Associazione, dopo aver presentato regolare domanda di cui all'art. 4, qualora la domanda venga



accettata, riceveranno, previo pagamento della quota suppletiva come da regolamento interno, la tessera integrativa "Borderline" o il timbro Borderline sullo spazio apposito sulla loro tessera ARCI.

Art. 6

I/le soci/e hanno diritto a:

- frequentare i locali del circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal circolo. Ciò vale anche per i familiari dei/delle soci/e, purché si attengano allo statuto e posseggano i requisiti necessari ai/delle soci/e, sotto la responsabilità del/la socio/a loro familiare;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il circolo;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Art. 7

Il/la socio/a è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto ed al regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile all'interno del circolo. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.

Art. 8

La qualifica di socio/a si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- espulsione o radiazione;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo.

Art. 9

Il consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari nei confronti del/la socio/a, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea, l'espulsione o la radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione del circolo, dei suoi organi sociali, dei/delle suoi/sue soci/e;
- l'attentare in qualche modo all'andamento del circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del circolo;
- un comportamento omofobico o sessista nei confronti degli/delle altri/e soci/e;
- l'arrecare danni morali o materiali al circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo il danno dovrà essere risarcito.

Art.10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei/delle soci/e.

Patrimonio sociale e bilancio

Art. 11

Il patrimonio sociale del circolo è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà del circolo;

- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Art. 12

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei/delle soci/e entro il trenta aprile successivo. Ulteriore proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art. 13

Il bilancio dovrà prevedere la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato dalle decisioni dell'assemblea dei/delle soci/e. Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto in parte al fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo e artistico o per nuovi impianti o attrezzature.

L'assemblea e il consiglio direttivo

Art. 14

Partecipano all'assemblea tutti/e i/le soci/e, che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima.

Art. 15

L'assemblea sia ordinaria o straordinaria è regolarmente costituita dalla presenza della metà più uno dei/delle soci/e aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi/e ultimi/e. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 16. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Art. 16

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei/delle soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/delle soci/e con il diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/delle partecipanti. Per deliberare riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del circolo, valgono le norme di cui all'art. 29.

Art. 17

L'assemblea è presieduta da un/a presidente e da un/a segretario/a eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/delle soci/e presenti con il diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le urne destinate ad accogliere le schede restano aperte un'ora e trenta minuti, sotto il controllo della commissione elettorale. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle o bianche, ed i voti ottenuti dai/dalle soci/e. Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei/delle soci/e.

Art. 18

L'assemblea ordinaria viene convocata una volta all'anno nel periodo che va dal primo gennaio al trenta aprile. Essa, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva le linee generali del programma di attività;
- elegge gli organismi direttivi (consiglio direttivo, collegio dei sindaci revisori) alla fine del loro mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto nominativi scelti fra i/le soci/e fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascuno organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il/la socio/a con la maggiore anzianità al circolo.
- nel caso di cui sopra, elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini.
- delibera su tutte le questioni attinenti la questione sociale.

Art.19

L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori o almeno un quinto dei /delle soci/e aventi diritto al voto.

L'assemblea dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 20

Il consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea dei/delle soci/e e dura in carica tre anni. E' composto da un minimo di cinque membri. Tutti i/le consiglieri/e sono rieleggibili.

Art. 21

Il consiglio direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il/la Presidente che ha la rappresentanza legale del circolo; egli/ella è il/la responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il consiglio.
- Il/la Vicepresidente che coadiuva il/la presidente ed, in caso di impedimento di questi/a, ne assume le mansioni.
- Il/la segretario/a che cura ogni aspetto amministrativo del circolo, redige i verbali delle sedute del consiglio e li firma con il/la presidente, presiede il consiglio in assenza del/la presidente e del/la vicepresidente.

Il consiglio può in oltre distribuire fra i/le suoi/sue componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del circolo.

Art.22 bis

Ogni membro del consiglio direttivo può, in assenza del/la Presidente, rappresentare l'associazione legalmente e per tutti i casi consentiti dalla legge.

Art.23

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell' assemblea
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi
- deliberare circa la ammissione dei/delle soci/e
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/delle soci/e
- stipulare tutti gli atti e contratti circa le attività sociali
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del circolo o ad esso affidati

- decidere le modalità di partecipazione del circolo alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.



Art. 24

Il consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza la necessità di ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri/e o su convocazione del/la presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/delle consiglieri/e e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei/delle presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Art. 25

I/le consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il/la consigliere/a che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del consiglio. Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a è sostituito, ove esista, dal/la socio/a risultato/a primo/a escluso/a all'elezione del consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il consiglio direttivo decade. Il consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei/delle consiglieri/e. Il consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

Art. 26

Il collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria del circolo, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del consiglio direttivo. Esso è tenuto a presentare relazioni sull'attività di controllo svolta al consiglio direttivo e all'assemblea dei/delle soci/e. Si riunisce ordinariamente tre volte all'anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata uno/a dei suoi membri o il consiglio direttivo.

Art. 27

I sindaci revisori hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio direttivo, con voto consultivo.

Art. 28

Le cariche di consigliere e sindaco revisore sono incompatibili fra di loro.

Scioglimento del circolo

Art.29

La decisione motivata di scioglimento del circolo deve essere presa da almeno i quattro quinti dei/delle soci/e aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, e comunque per scopi di utilità generale procedendo alla nomina di uno/a o più liquidatori, scegliendoli, preferibilmente, fra i/le soci/e.

Disposizioni finali

Art. 30

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti.